



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA
UTILITA'**

(approvato dal Consiglio con deliberazione , nr. 38 del 08.10.2013)

Art.1

Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel territorio della Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi dell'Unione sul territorio degli otto Comuni che ne fanno parte, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art.2

Criteri generali di utilizzo

1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.

2. L'Amministrazione può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

3. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dalla Unione dei Comuni e non hanno carattere sostitutivo di strutture e servizi di competenza dell'Unione stessa.

4. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

- assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani ed ai portatori di handicap
- accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico
- assistenza ed accompagnamento anziani e disagiati
- vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche
- trasporto alunni e persone disagiate
- trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate
- sorveglianza, gestione e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione
- vigilanza per la pulizia di boschi e strade
- attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni
- informazione ed educazione ambientale, difesa ambientale e manutenzione delle strutture, assistenza alla fauna selvatica ed agli animali domestici

- attività di studio, ricerca , di tutela, conservazione, custodia e vigilanza dei parchi pubblici , della ree protette , dei siti di interesse comunitario e regionale
 - attività di tutela del patrimonio della Unione e dei Comuni che ne fanno parte
 - organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali
 - assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi
 - assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, pass, ecc.)
 - piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche
 - attività di gestione di biblioteche ludoteche ed intrattenimento culturali
5. La Giunta dell'Unione , in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha la facoltà di individuare altri settori di intervento, purché finalizzati ad obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l'accesso agli atti dell'Ente.

Art.3

Modalità e criteri di affidamento

1. Il cittadino che intenda svolgere attività volontarie presente domanda di ammissione all'Amministrazione, nella quale indicherà di dati anagrafici, i titoli di studio, professione esercitata, le esperienze maturate, l'attività che è disponibile a svolgere , i tempi nei quali disponibile , le modalità esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuata dalla figura apicale della struttura organizzativa dell'Unione competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi, con modalità e condizioni tali da garantire una completa turnazione fra i volontari nell'espletamento delle mansioni inerenti le attività di volontariato.
3. E' facoltà della figura apicale di struttura stabilire, occorrendo, particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni con carattere vincolante, a pena di revoca dell'affidamento.
4. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

Art.4

Requisiti soggettivi

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - residenza nel territorio dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
 - età superiore ad anni 18
 - godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione
 - idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico.

Art. 5

Qualificazione giuridica dell'incarico

1. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività dell'Unione, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

3. L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.

4. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art.6

Rimborso spese

1. L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e non può in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dare luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazione nei concorsi banditi dall'Unione, né da alcune tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento e da leggi vigenti.

L'instaurazione di rapporti di volontariato con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

2. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie ed autorizzate

3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Art.7

Modalità organizzative

1. A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, attestante la qualificazione di volontario.

2. Nel caso di funzioni di vigilanza viene rilasciato anche un apposito bracciale di identificazione ed eventuali altri segni di riconoscimento.

3. Il responsabile dell'ufficio competente per il settore cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari provvede, avvalendosi del personale allo stesso assegnato, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi e funzionali, la sussistenza di subordinazione gerarchica dei volontari rispetto al personale della Unione.

4. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.

5. Il responsabile verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari.

6. All'inizio dell'attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

7. Qualora le attività da svolgere richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

8. L'organizzazione delle attività terrà conto della esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

Il volontario è tenuto pertanto alla discrezione ed al rispetto della dignità della funzione a cui è ammesso.

Art.8 Assicurazione

1. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art.9 Doveri dei volontari

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a :
 - svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
 - rispettare gli orari di attività prestabiliti;
 - tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - tenere verso i dipendenti dell'Unione un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
 - non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico - notificare tempestivamente all'ufficio dell'Unione competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
 - segnalare agli uffici della Unione tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale dell'Unione.
2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art.10 Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dalla figura apicale della struttura di destinazione o suo delegato al quale compete:
- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie condizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psicofisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;
 - d) valutare la compatibilità dell'intervento da effettuare con la normativa sull'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 11 Obblighi amministrazione

Spettano all'Amministrazione ed in particolare al dipendente individuato come datore di lavoro tutti gli adempimenti connessi al Dlgs., n. 81/2008.

L'amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione

Art. 12

Adempimenti amministrativi

In attuazione della disposizione di cui al precedente art. 7 comma 6 all'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione di volontariato tra l'Amministrazione ed i singoli volontari questi o l'apicale della struttura di inserimento sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

- per l'amministrazione :

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti e/o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività , ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e) l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo i criteri fissati dal presente regolamento. Non sono ammesse al rimborso spese non preventivamente autorizzate;

- per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà , sono gratuite , senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) la accettazione espressa di operare , in forma coordinata con il responsabile del settore, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- d) di accettare che il responsabile della struttura di assegnazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario , qualora da esse possa derivare un danno per la Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, o qualora vengano meno le condizioni richieste dal presente regolamento o siano accertate violazioni di leggi , regolamenti o di ordini delle autorità , o qualora l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia.